Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

COMUNE DI SANT'OLCESE

STATUTO

* Adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n.19 in data 18.06.2001,

* modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.23 in data 29.07.2004.

Titolo I

Principi Generali

Articolo 1

Dell'autonomia statutaria

1. Il Comune di Sant'Olcese è, a norma dell'articolo 5 e 128 della Costituzione, ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dal Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e partecipa, quale articolazione democratica della Repubblica, all'attuazione dei compiti a questa assegnati dalla Costituzione, anche promuovendo un più attivo esercizio della sovranità popolare.
2. Il Comune esprime, con autonomia d'indirizzo politico ed amministrativo e secondo i principi di solidarietà e cooperazione, il complesso degli interessi che la comunità locale va individuando e determina in relazione ad essi i contenuti della propria azione.
3. Al Comune spetta la responsabilità di assolvere al complesso dei bisogni della collettività locale, salvo i compiti che, pur in attuazione del principio di sussidiarietà, la legge demanda allo Stato, alla Regione o alla Provincia.
4. Il Comune determina, nell'ambito degli indirizzi programmatici statali, regionali e provinciali, le linee dello sviluppo economico-sociale della collettività locale e, in attuazione di esse, disciplina l'uso del territorio ed appresta i servizi rispondenti ai bisogni sociali.
5. Il Comune ha piena autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché impositiva e finanziaria nell'ambito del proprio Statuto e regolamenti oltre che delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

Articolo 2

Delle finalità

1. Il Comune di Sant'Olcese promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.
2. Il Comune di Sant'Olcese, ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche all'attività amministrativa.
3. In particolare il Comune di Sant'Olcese ispira la sua azione ai seguenti principi:

a) rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo della persona umana e l'eguaglianza dei cittadini;
b) sviluppo di una cultura di pace e cooperazione internazionale e di integrazione razziale;
c) recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e delle tradizioni locali;
d) tutela attiva della persona improntata alla solidarietà sociale, in collaborazione con le associazioni di volontariato e nell'ambito di un sistema integrato di sicurezza sociale;
e) superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità;

f) promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione dei giovani e degli anziani;

g) promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, in particolare nei settori delle produzioni tipiche locali, anche attraverso il sostegno a forme di associazionismo e cooperazione che garantiscano il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali;

h) promozione di azioni tese allo sviluppo delle attività economiche esistenti sul territorio, all'insediamento di nuove e a favorire le esigenze di ricollocazione.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Articolo 3

Del territorio e della sede Comunale

1. Il territorio del Comune di Sant'Olcese si estende per 21,4 Km^2: confina con i Comuni di Genova, Montoggio e Serra Riccò.
2. Il territorio del Comune di Sant'Olcese è ripartito in Frazioni:

- Arvigo
- Casanova
- Comago
- Manesseno
- Piccarello
- Sant'Olcese
- Torrazza
- Trensasco
- Vicomorasso

3. La sede del Comune di Sant'Olcese è ubicata in frazione Piccarello, Piazza Marconi, 40. Esclusivamente per la celebrazione dei matrimoni secondo il rito civile, in ragione della solennità dell'atto, sono anche elette a sede comunale le sale: Primo piano sala grande con terrazzo, TT5 e TT4 della palazzina Tudor, facente parte del complesso immobiliare "Villa Serra" in frazione Comago, via Carlo Levi 2, sale a cui il pubblico può liberamente accedere.
4. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede del Comune di Sant'Olcese; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze.
5. All'interno del territorio del Comune di Sant'Olcese non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del Comune in materia, l'insediamento di centrali nucleari né lo stazionamento di o il transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive.

Articolo 4

Dello Stemma e Gonfalone

1. Il Comune negli atti e nello stemma si identifica col nome di Sant'Olcese.
2. Lo stemma del comune si identifica come descritto nel decreto del Presidente della Repubblica n° 2371 del 23 luglio 1980.
3. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione del Comune di Sant'Olcese ad una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che sia esibito il Gonfalone con lo stemma.
4. La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto se sussiste un pubblico interesse.

Articolo 5

Del Consiglio Comunale dei ragazzi

1. Il Comune di Sant'Olcese, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva promuove l'elezione del Consiglio comunale dei ragazzi.
2. il Consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie:

- politica ambientale;
- sport, giochi e tempo libero;
- rapporti con l'associazionismo;
- cultura e spettacolo;
- pubblica istruzione;
- assistenza ai giovani ed agli anziani;
- rapporti con l'UNICEF

3. Le modalità di elezione ed il funzionamento del Consiglio comunale dei ragazzi sono

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

stabiliti con apposito Regolamento.

Articolo 6

Della programmazione e cooperazione

1. Il Comune di Sant'Olcese persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità, della trasparenza, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.
2. Il Comune di Sant'Olcese privilegia in particolare la collaborazione con i comuni vicini, con la Provincia di Genova, con la Regione Liguria e con la Comunità Montana Alta Valpolcevera.
3. Il Comune di Sant'Olcese può promuovere, aderire a forme di gemellaggio, con altri Enti Locali italiani o stranieri, nei limiti fissati dalla legge.

Articolo 7

Delle azioni positive

1. Il Comune ricomprende tra i propri obblighi istituzionali l'effettuazione di azioni positive per superare le condizioni di fatto che impediscono la pari opportunità tra uomo e donna e per favorire le categorie sociali più deboli, con particolare riferimento ai portatori di handicap. Il Comune promuove altresì la partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.
2. Per i fini di cui al comma 1 è istituita la commissione per le azioni positive con le procedure di cui all'articolo 35 comma 3, con compiti propositivi e consultivi degli organi comunali.

Titolo II

Ordinamento Strutturale

Capo I

Organi e loro attribuzioni

Articolo 8

Degli Organi

1. Sono organi del Comune: il Consiglio comunale, il Sindaco e la Giunta. Le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.
2. Il Consiglio comunale è organo di indirizzo di controllo politico ed amministrativo;
3. Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune di Sant'Olcese; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo, secondo le leggi dello Stato.
4. La Giunta, organo di attuazione degli indirizzi generali di governo, collabora col Sindaco nella gestione amministrativa del Comune di Sant'Olcese e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.

Articolo 9

Delle deliberazioni degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte con voto palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando sia esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio.
3. Il segretario non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del Consiglio o della Giunta

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

nominato dal presidente, di norma il più giovane in età.
4. I verbali sono firmati dal presidente e dal segretario.

Articolo 10

Del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.
2. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio comunale sono regolati dalla legge. Il Consiglio comunale esercita la potestà e le competenze fissate dalla legge e dallo Statuto e svolge proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità ed alle procedure stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
3. Il Consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico-amministrativo dell'organo consiliare.
4. Il Consiglio comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.
5. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere, nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.
6. Il Consiglio comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.

Articolo 10bis

Della Presidenza del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale si avvale della facoltà di eleggere tra i propri componenti il Presidente del Consiglio con votazione segreta ed a maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.
2. Le funzioni vicarie sono esercitate dal consigliere anziano così come individuato dal comma 2 dell'art. 40 del decreto legislativo 267/2000.
3. L'esercizio della facoltà di cui al 1° comma conferisce al Presidente le seguenti attribuzioni:
    1. rappresenta il Consiglio comunale
    2. visto l'ordine del giorno stabilito dal Sindaco, fissa le date delle riunioni del Consiglio, convoca e presiede la seduta e ne dirige i lavori. Provvede alla convocazione del Consiglio quando la richiesta è formulata da almeno un quinto dei Consiglieri
    3. decide sull'ammissibilità delle questioni pregiudiziali e delle accezioni procedurali salvo che non intenda promuovere, sulle stesse, la decisione del Consiglio
    4. ha poteri di polizia nel corso dello svolgimento delle sedute consiliari
    5. sottoscrive il verbale delle sedute insieme al Segretario comunale
    6. assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio

esercita ogni altra funzione demandatagli dallo Statuto o dai regolamenti dell'Ente.

Articolo 11

Delle sessioni e convocazione

1. L'attività del Consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.
2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali sono iscritte le proposte di deliberazione inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.
3. Le sessioni ordinarie debbono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso d'eccezionale urgenza la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno ventiquattro ore.

4. La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare sono effettuati dal Sindaco, di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro venti giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.
5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun Consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune di Sant'Olcese, la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. L'avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione da tenersi almeno due giorni dopo la prima.
6. L'integrazione dell'ordine del giorno, con altri argomenti da trattare in aggiunta a quelli per i quali è stata già effettuata la convocazione, è sottoposta alle medesime condizioni del comma precedente e deve essere effettuata almeno ventiquattro ore prima
7. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nell'albo pretorio, almeno entro i due giorni antecedenti a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato, in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.
8. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei Consiglieri comunali almeno quattro giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno due giorni prima in caso di sessioni straordinarie e almeno dodici ore prima in caso di eccezionale urgenza.
9. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal Regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.
10. La prima convocazione del Consiglio comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo, è indetta dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
11. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, o decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio comunale; il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Articolo 12

Delle competenze deliberative

1. Spettano al Consiglio le competenze deliberative previste dalla legge.

Articolo 13

Delle linee programmatiche di mandato

1. Entro centoventi giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate dal Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
2. Ciascun Consigliere ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante la presentazione di appositi emendamenti, nei modi indicati nel Regolamento del Consiglio comunale.
3. Con cadenza almeno annuale, il Consiglio provvede in seduta straordinaria a verificare l'attuazione di tali linee da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori. Entro il 30 settembre di ogni anno il Sindaco disporrà della convocazione del Consiglio. È facoltà del Consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
4. Al termine del mandato politico amministrativo, il Sindaco presenta all'Organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

Articolo 14

Delle Commissioni

1. Il Consiglio Comunale può istituire con apposita deliberazione commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di studio. Dette commissioni sono composte solo da Consiglieri comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni di controllo e garanzia, la presidenza è attribuita ai Consiglieri dei gruppi di opposizione.
2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto della Commissione sono fissati dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale: La durata e l'oggetto delle Commissioni temporanee o speciali sono fissati con la deliberazione istitutiva.
3. La delibera di istituzione dovrà essere deliberata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

Articolo 15

Dei Consiglieri

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità ed a essa costantemente rispondono.
2. Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate dal Consigliere che, nell'elezione a tale carica, ha riportato il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano in età.
3. I Consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni ordinarie per tre volte consecutive senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata dal Consigliere interessato, provvede con una comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n° 241, ad informarlo dell'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine fissato dalla comunicazione scritta, che in ogni caso non può essere inferiore a giorni venti. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio comunale esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

parte del Consigliere interessato.

Articolo 16

Dei diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.
2. Le modalità e le forme del diritto di iniziativa e di controllo dei Consiglieri comunali sono disciplinate dal Regolamento del Consiglio comunale.
3. I Consiglieri comunali hanno il diritto di ottenere dagli uffici del Comune di Sant'Olcese, nonché dalle aziende, Istituzioni o enti dipendenti, tutte le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi hanno diritto di visionare gli atti e i documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto ad ottenere, da parte del Sindaco un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'organo, anche attraverso l'attività della conferenza dei capigruppo di cui al successivo art. 17 del presente Statuto.
4. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale saranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio, delle Commissioni ed ogni altra comunicazione ufficiale.
5. Per assicurare la massima trasparenza, ogni Consigliere deve comunicare annualmente i redditi posseduti secondo le modalità stabilite nel Regolamento del Consiglio comunale.

Articolo 17

Dei gruppi consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto dal Regolamento del Consiglio comunale e ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario comunale unitamente all'indicazione del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi si identificano nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo si individuano nei Consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.
2. I Consiglieri comunali di Sant'Olcese, possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali purché tali gruppi siano composti da almeno tre membri.
3. È istituita, presso il Comune di Sant'Olcese, la conferenza dei Capigruppo, deputata a rispondere alle finalità generali indicate al comma due del precedente articolo, nonché all'art.17, del Testo Unico 267/2000. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel Regolamento del Consiglio Comunale.
4. I capigruppo sono domiciliati presso l'impiegato addetto all'ufficio protocollo del Comune di Sant'Olcese.
5. I gruppi consiliari nel caso siano composti da più di due Consiglieri, hanno diritto di riunirsi in un locale messo a disposizione dal Comune di Sant'Olcese.

Articolo 18

Del Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite dalla legge, che disciplina altresì anche i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
2. Il Sindaco rappresenta il Comune di Sant'Olcese ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi, impartisce direttive al Segretario comunale e al Direttore, se nominato, ai responsabili degli Uffici, in ordine agli indirizzi amministrativi e della gestione, nonché sull'esecuzione degli atti.
3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle Leggi, dallo Statuto, dai Regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune di Sant'Olcese. Il Sindaco ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e di

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

controllo sull'attività degli Assessori, dei Consiglieri da lui espressamente delegati allo svolgimento di funzioni proprie, e delle strutture gestionali ed esecutive.

4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune di Sant'Olcese presso Enti, Aziende ed Istituzioni.
5. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla Regione, sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi e dei servizi pubblici, nonché previo accordo con i responsabili, territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici, localizzati sul territorio, considerando i bisogni delle popolazioni interessate.
6. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autoregolamentazione delle competenze connesse all'Ufficio.

Articolo 19

Delle attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'Ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori o Consiglieri (escluse quelle attribuitegli nella sua qualità di Ufficiale di Governo), é l'Organo responsabile dell'amministrazione del Comune di Sant'Olcese; in particolare il Sindaco:
   a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune di Sant'Olcese nonché l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;
   b) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio comunale;
   c) convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 8 del Testo unico 267/2000
   d) adotta le ordinanze contingibili ed urgenti prevista dalla legge;
   e) nomina il Segretario comunale, scegliendolo nell'apposito albo;
   f) conferisce e revoca al Segretario comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta comunale, le funzioni di Direttore generale; nel caso, sia stipulata la convenzione con altri Comuni per la nomina del Direttore, la revoca dovrà avvenire di concerto tra i Sindaci interessati;
   g) nomina e revoca i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base ad esigenze effettive e verificabili.

Articolo 20

Delle attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le Aziende speciali, le Istituzioni, le società per azioni, appartenenti al Comune di Sant'Olcese, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio comunale;
2. Il Sindaco compie gli atti conservativi dei diritti del Comune di Sant'Olcese e promuove direttamente, o avvalendosi del Segretario comunale o del Direttore, se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune. Per l'esercizio di queste funzioni il Sindaco può avvalersi della collaborazione di Consiglieri comunali specificatamente delegati.
3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e le società per azioni, di cui al precedente comma 1, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Articolo 21

Delle attribuzioni di organizzazione

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

6. Il Sindaco nelle sue funzioni di organizzazione se ed in quanto non di competenza del Presidente del consiglio quando questi sia eletto:
    1. stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da almeno un quinto dei Consiglieri.
    2. esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;
    3. propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
    4. riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio quando ed in quanto di competenza consiliare.

Articolo 22

del ViceSindaco e conferimento delle deleghe

1. Il ViceSindaco, nominato tale dal Sindaco, è l'Assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.
2. Il conferimento delle deleghe agli Assessori o Consiglieri deve essere comunicato al Consiglio e agli organi previsti dalla legge, e pubblicato all'albo pretorio.

Articolo 23

Delle mozioni di sfiducia

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale, dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati., senza computare a tal fine il Sindaco, ed è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione. Se la mozione è approvata si provvede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un commissario, conformemente alle leggi vigenti.

Articolo 24

Delle dimissioni o impedimento permanente del Sindaco

1. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine si provvede allo scioglimento del Consiglio ed alla contestuale nomina di un Commissario, conformemente alle leggi vigenti.
2. L'impedimento permanente del Sindaco, è accertato da una commissione composta di tre persone, elette dal Consiglio comunale e composta da soggetti di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento ed estranei al Consiglio comunale.
3. La procedura per la verifica dell'impedimento è attivata dal ViceSindaco o, in mancanza, dal Consigliere più anziano di età che vi provvede d'intesa con i gruppi consiliari.
4. La commissione, nel termine di 30 giorni dalla nomina, relaziona al Consiglio sulle ragioni dell'impedimento.
5. Il Consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della Commissione, entro dieci giorni dalla presentazione della relazione.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Articolo 25

Della Giunta comunale

1. La Giunta è organo di impulso e di programmazione amministrativa sulla base degli indirizzi fissati dal Consiglio, collabora col Sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.
2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio comunale.
3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio comunale sulla sua attività.

Articolo 26

Della composizione della Giunta

1. La Giunta è composta dal Sindaco e sino ad un massimo di sei Assessori, di cui uno è investito della carica di ViceSindaco.
2. . Gli Assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri; possono tuttavia essere nominati Assessori esterni al Consiglio, in misura non superiore ad un terzo di componenti la Giunta purché dotati dei requisiti di eleggibilità ed in possesso di particolari competenze ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.
3. Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio ed intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

Articolo 27

Della nomina

1. Il ViceSindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio comunale, nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio e deve sostituire entro 15 giorni gli Assessori revocati o dimissionari.
3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori, nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco (o di altro assessore).
4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica sino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.

Articolo 28

Del funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l'attività degli Assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.
2. I modi di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabiliti informalmente dalla stessa.
3. Le sedute sono valide se sono presenti almeno tre componenti, tra i quali il Sindaco o il ViceSindaco, e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Articolo 29

Delle competenze della Giunta

1. La Giunta collabora col Sindaco nell'amministrazione del Comune di Sant'Olcese e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente Statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario comunale, al Direttore generale, se nominato, o ai responsabili dei Servizi comunali.
2. La Giunta opera in modo collegiale, da attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio comunale e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
3. La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni delle funzioni di governo e delle funzioni amministrative:

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

a) propone al Consiglio i Regolamenti;
b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati, dalla legge o dal Regolamento di contabilità, ai responsabili dei servizi comunali;
c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimento, da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e di decentramento;
e) modifica le tariffe, mentre elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;
f) nomina i membri delle Commissioni per i concorsi pubblici, su proposta del responsabile del Servizio interessato;
g) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad Enti e persone;
h) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale;
i) decide in ordine alla convenzione con altri Comuni per la nomina del Direttore Generale o autorizza il Sindaco a conferire le relative funzioni al Segretario comunale;
j) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
k) fissa la data dei comizi per i referendum e costituisce l'Ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
l) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato, quando non espressamente attribuite dalla legge e/o dallo Statuto ad altro Organo;
m) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
n) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi della gestione del Comune di Sant'Olcese;
o) fissa ai sensi del Regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il Direttore generale, se nominato;
p) determina, sentiti i revisori dei conti, i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione, secondo i principi stabiliti dal Consiglio;
q) approva il Piano Economico di Gestione (PEG), in quanto e se previsto dal Regolamento di contabilità.

Titolo III

Istituti di partecipazione e diritti dei cittadini

Capo I

Partecipazione e decentramento

Articolo 30

Della partecipazione popolare

1. Il Comune di Sant'Olcese promuove e tutela la partecipazione dei cittadini singoli od associati, all'amministrazione dell'Ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini ad intervenire nel procedimento amministrativo.
3. Il Consiglio comunale predispone ed approva un Regolamento nel quale sono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Capo II

Associazionismo e volontariato

Articolo 31

Dell'associazionismo

1. Il Comune di Sant'Olcese riconosce e promuove le forme di associazionismo, presenti sul proprio territorio.
2. A tal file la Giunta comunale, registra, a istanza delle stesse, le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.
3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'Associazione depositi in Comune copia dello Statuto, comunichi la sede ed il nominativo del legale rappresentante.
4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con gli indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente Statuto.
5. Le Associazioni registrate debbono presentare annualmente il loro bilancio.
6. Il Comune di Sant'Olcese può promuovere e istituire la Consulta delle Associazioni.

Articolo 32

Dei diritti delle Associazioni

1. Ciascuna Associazione registrata ha diritto, per il tramite del suo legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati in di cui è in possesso l'Amministrazione comunale e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'Ente nel settore in cui essa opera.
2. Le scelte amministrative che incidono sull'attività delle Associazioni, devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse.
3. I pareri devono pervenire nei termini stabiliti nella richiesta, che in ogni caso non possono essere inferiori a giorni dieci.

Articolo 33

Dei contributi alle Associazioni

1. Il Comune di Sant'Olcese può erogare alle Associazioni, con esclusione dei Partiti politici, contributi economici da destinarsi all'attività associativa.
2. Il Comune di Sant'Olcese può mettere a disposizione delle Associazioni di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni e servizi in modo gratuito.
3. I modi di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni e servizi dell'Ente è stabilito in apposito Regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.

Articolo 34

Del volontariato

1. Il Comune di Sant'Olcese promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività, volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce di cittadini in costante rischio di emarginazione, e per la tutela dell'ambiente.
2. Le associazione di volontariato potranno esprimere il loro punto di vista sui bilanci e programmi dell'Ente, e collaborare a progetti, strategie studi e sperimentazioni.
3. Il Comune di Sant'Olcese verifica che le prestazioni di attività, volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di interesse generale abbiano le competenze e i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto antinfortunistico

Capo III

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Delle modalità di partecipazione

Articolo. 35

Delle consultazioni

1. L'amministrazione comunale può indire consultazioni della popolazione, allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa.
2. Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito Regolamento.
3. Il Consiglio Comunale istituisce con regolamento apposite consulte, relative a settori di rilevanza per gli interessi della comunità locale e per le funzioni del Comune stesso.
4. Il regolamento di istituzione individua il settore di competenza di ciascuna consulta, col medesimo regolamento sono disciplinate la composizione e le modalità di funzionamento delle Consulte.

Articolo 36

Delle petizioni

1. Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi in forma collettiva, agli Organi dell'amministrazione, per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse comune o per esigenze di natura collettiva.
2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'Amministrazione.
3. Le petizioni sono rivolte al Sindaco, il quale entro dieci giorni le assegna in esame all'organo competente e ne invia copia ai Gruppi presenti in Consiglio.
4. Se la petizione è sottoscritta da almeno duecento persone, l'Organo competente deve pronunciarsi entro quarantacinque giorni.
5. Il contenuto della decisione dell'Organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e in ogni caso da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del Comune di Sant'Olcese.
6. Se la petizione è sottoscritta da almeno trecentocinquanta persone, ciascun Consigliere può chiedere, con apposita istanza, inoltrata formalmente al Sindaco, che il testo della petizione sia posto in discussione in seduta del Consiglio comunale, da convocarsi entro venti giorni dalla data di recepimento dell'istanza.

Articolo 37

Delle proposte

1. Qualora un numero di elettori del Comune di Sant'Olcese non inferiore a cento avanzi al Sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'Ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate, in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e il suo contenuto dispositivo, il Sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario comunale, che devono essere rilasciati entro trenta giorni dal ricevimento della proposta, trasmette la proposta stessa all'Organo competente unitamente ai pareri ed ai gruppi presenti in Consiglio Comunale entro cinque giorni dal ricevimento dei pareri.
2. L'Organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale, entro trenta giorni dal ricevimento delle proposte.
3. Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari delle proposte.

Articolo 38

Del referendum

1. Un numero di elettori residenti nel Comune di Sant'Olcese, non inferiore al 20% degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che siano indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale, salvo per le materie di cui al successivo comma 2.
2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

sia già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:

a) Statuto;
b) Regolamento del Consiglio comunale;
c) Piano Regolatore Generale o Piano Urbanistico Comunale e gli strumenti urbanistici attuativi;
d) Atti amministrativi inerenti alla sicurezza dei centri abitati e degli edifici e gli aspetti di salvaguardia dai rischi idrogeologici.

3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.
4. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli Organi competenti, ad eccezione di quelli di cui al precedente comma 2.
5. Il Consiglio comunale approva un Regolamento in cui sono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.
6. Il Consiglio comunale, deve prendere atto del risultato della consultazione entro venti giorni dalla proclamazione del risultato stesso e provvedere con atto formale in merito all'oggetto sottoposto al quesito referendario;
7. Non si procede agli adempimenti di cui al comma precedente se non ha partecipato alla consultazione almeno la metà più uno degli aventi diritto.
8. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato, con appello nominale, dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri comunali.
9. Nel caso di cui al precedente comma 8, la Giunta ed il Consiglio non possono assumere decisioni contrastanti con la proposta sottoposta a referendum.

Articolo 39

Dell'accesso agli atti

1. Ciascun cittadino ha libero accesso agli atti dell'Amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.
2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che precise disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione, individuati nel Regolamento sugli accessi.
3. La consultazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dell'interessato, nei tempi stabiliti da apposito Regolamento.
4. In caso di diniego, devono essere citati gli articoli delle leggi che impediscono la divulgazione dell'atto richiesto.
5. Il Regolamento stabilisce i tempi ed i modi per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.
6. In caso di ingiustificato diniego si procede secondo quanto stabilito dal Regolamento di disciplina.

Articolo 40

Del diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione, ad esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.
2. La pubblicazione avviene di norma in apposito spazio, situato nell'atrio del palazzo comunale e su indicazione del Sindaco, in appositi spazi a ciò destinati, oggetto di specifica ordinanza sindacale.
3. L'affissione è curata dal Segretario comunale, che si avvale di un messo e su attestazione di questi, certifica l'avvenuta pubblicazione.
4. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all'interessato.
5. Le ordinanze, i conferimenti di contributi a Enti ed Associazioni devono essere

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

pubblicizzati mediante affissione.

6. Per gli atti più importanti, individuati nel Regolamento, deve essere disposta l'affissione negli spazi pubblicitari e di ogni altro mezzo necessario a darne opportuna divulgazione.

Articolo 41

Delle istanze

1. Chiunque singolo o associato, può rivolgere istanze e interrogazioni al Sindaco in merito a specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa.
2. La risposta all'istanza o all'interrogazione deve essere motivata e fornita entro trenta giorni dalla presentazione.

Capo IV

Difensore Civico

Articolo 42

Della nomina

1. Il Difensore civico è nominato dal Consiglio comunale, salvo che non sia scelto in forma di convenzionamento con altri Comuni, a scrutinio segreto e a maggioranza qualificata dei due terzi dei Consiglieri.
2. Ciascun cittadino che abbia i requisiti di cui al presente articolo, può far pervenire la propria candidatura all'Amministrazione comunale, che ne predispone apposito elenco previa verifica dei requisiti stessi.
3. La designazione del Difensore civico deve avvenire scegliendo tra persone che, per preparazione ed esperienza, diano ampia garanzia di indipendenza, probità e siano in possesso del diploma di laurea in scienze politiche o giurisprudenza o economia e commercio e equipollenti.
4. Il Difensore civico rimane in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del successore.
5. Non può essere nominato Difensore civico:
   a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di Consigliere comunale;
   b) i Parlamentari, i Consiglieri regionali, provinciali e comunali in carica, i membri dei consorzi tra Comuni e delle Comunità montane, i membri dei Comitati regionali di controllo, i ministri di culto, i membri degli organi dirigenti dei partiti politici;
   c) i dipendenti e gli amministratori del Comune di Sant'Olcese, i dipendenti di persone giuridiche, enti, istituti e aziende che abbiano rapporti contrattuali con l'Amministrazione comunale o che ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;
   d) chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo all'Amministrazione comunale;
   e) chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con amministratori del Comune, suoi dipendenti e con il Segretario comunale.

Articolo 43

Della decadenza

1. Il Difensore civico decade dal suo incarico, nel caso sopravvenga una delle condizioni che ne osterebbero la nomina o nel caso egli tratti privatamente cause inerenti all'Amministrazione comunale.
2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale.
3. Il Difensore civico può essere revocato dal suo incarico per gravi motivi, con deliberazione del Consiglio comunale assunta con le stesse modalità applicate per la nomina.
4. In ipotesi di surroga, per revoca, decadenza o dimissioni, prima della scadenza naturale dall'incarico, sarà il Consiglio Comunale a provvedere alla nomina del successore con le stesse procedure di cui al comma 1 dell'art. 42 del presente Statuto.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Articolo 44

Delle funzioni

1. Il Difensore civico ha il compito di intervenire presso gli Organi ed uffici del Comune allo scopo di garantire l'osservanza del presente Statuto e dei regolamenti comunali, nonché il rispetto dei diritti dei cittadini italiani e stranieri.
2. Il Difensore civico deve intervenire su richiesta degli interessati o per iniziativa propria ogni volta che ritiene siano violati la Legge, lo Statuto o i Regolamenti.
3. Il Difensore civico deve provvedere affinché la violazione, per quanto possibile, sia eliminata e può dare consigli ed indicazioni alla parte offesa, perché la stessa possa tutelare i propri interessi nelle forme di legge.
4. Il Difensore civico deve inoltre vigilare, affinché a tutti i cittadini siano riconosciuti gli stessi diritti.
5. Il Difensore civico deve garantire la propria opera a vantaggio di chiunque si rivolga a lui; egli deve essere presente per il pubblico almeno una volta alla settimana.
6. Il Difensore civico esercita il controllo eventuale sulle deliberazioni comunali ai sensi dell'art. 127 del Testo Unico 267/2000.

Articolo 45.

Delle facoltà e prerogative

1. L'ufficio del Difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'Amministrazione comunale, unitamente ai servizi ed alle attrezzature necessarie allo svolgimento del suo incarico.
2. Il Difensore civico nell'esercizio del suo mandato può consultare gli atti e i documenti in possesso dell'amministrazione e dei concessionari di pubblici servizi.
3. Il Difensore civico può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedergli documenti, notizie, chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto d'Ufficio.
4. Il difensore civico riferisce entro trenta giorni l'esito del proprio operato, verbalmente o per iscritto, al cittadino che gli ha richiesto l'intervento e segnala agli Organi comunali o alla magistratura le disfunzioni, le illegittimità o i ritardi riscontrati.
5. Il Difensore civico può invitare l'Organo competente a adottare gli atti amministrativi che reputa opportuni, concordandone eventualmente il contenuto.
6. È facoltà del Difensore civico, quale garante dell'imparzialità e del buon andamento delle attività della Pubblica Amministrazione di presenziare, senza diritto di voto o di parola, alle sedute pubbliche delle commissioni concorsuali, aste pubbliche, licitazioni private, appalti concorso. A tal fine deve essere informato della data di dette riunioni.

Articolo 46

Della relazione annuale

1. Il Difensore civico presenta ogni anno, entro il mese di marzo, la relazione relativa all'attività svolta nell'anno precedente, illustrando i casi seguiti. La relazione annoterà le disfunzioni, i ritardi e le illegittimità riscontrate e formulerà i suggerimenti che ritiene più opportuni, allo scopo di eliminarli.
2. Il Difensore civico nella relazione di cui al primo comma può inoltre indicare proposte volte a migliorare il funzionamento dell'attività amministrativa e l'efficienza di servizi pubblici, nonché a garantire l'imparzialità delle decisioni.
3. La relazione deve essere affissa all'Albo pretorio, trasmessa a tutti i Consiglieri e discussa entro trenta giorni in Consiglio comunale.
4. Tutte le volte che ne ravvisa l'opportunità, il Difensore civico può segnalare singoli casi o questioni al Sindaco affinché siano discussi in Consiglio comunale, che deve essere convocato entro trenta giorni.

Articolo 47

Dell'indennità di funzione

1. Al Difensore civico è corrisposta un'indennità di funzione, il cui importo è determinato annualmente dal Consiglio comunale.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Capo V
Procedimento amministrativo

Articolo 48
Del procedimento amministrativo

1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenire nel procedimento, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal Regolamento.
2. L'Amministrazione comunale deve rendere pubblico il nome del funzionario responsabile del procedimento, e il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.

Articolo 49
Dei procedimenti ad istanza di parte

1. Nel caso di procedimenti ad istanza di parte, il soggetto che ha presentato l'istanza può chiedere di essere sentito dal funzionario o dall'Amministratore che deve pronunciarsi in merito.
2. Il funzionario o l'amministratore devono sentire l'interessato entro trenta giorni dalla richiesta o nel termine inferiore stabilito dal Regolamento.
3. Ad ogni istanza rivolta ad ottenere l'emanazione di un atto o provvedimento amministrativo deve essere data risposta entro il termine previsto dal Regolamento e in ogni caso non superiore a sessanta giorni.
4. Nel caso l'atto o provvedimento amministrativo richiesto possa incidere negativamente su diritti o interessi di altri soggetti, il funzionario responsabile deve fornire loro comunicazione della richiesta ricevuta.
5. I soggetti di cui al precedente comma possono inviare all'Amministrazione istanze, memorie o produrre documenti entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione.

Articolo 50
Dei procedimenti a impulso d'Ufficio

1. Nel caso di procedimenti ad impulso d'ufficio il funzionario responsabile deve darne comunicazione ai soggetti i quali siano portatori di diritti o interessi legittimi che possano essere pregiudicati dell'adozione dell'atto amministrativo, indicando il termine non minore di quindici giorni (salvo i casi di particolare urgenza indicati dal Regolamento, entro il quale possono presentare memorie, proposte o produrre documenti).
2. I soggetti interessati possono, nello stesso termine, chiedere di essere sentiti personalmente dal funzionario o dell'Amministratore che deve pronunciarsi in merito.
3. Qualora la comunicazione personale, per l'elevato numero degli interessati sia particolarmente gravosa, è consentito sostituirla con la pubblicazione ai sensi dell'art. 40 del presente Statuto.

Articolo 51
Della determinazione del contenuto dell'atto

1. Nei casi previsti dai due articoli precedenti, e sempre che siano state puntualmente osservate le procedure ivi previste, il contenuto volitivo dell'atto può risultare da un accordo tra il soggetto privato interessato e la Giunta comunale.
2. In tal caso è necessario che di tale accordo sia dato atto nella premessa e che il contenuto dell'accordo medesimo sia, in ogni caso, tale da garantire il pubblico interesse e l'imparzialità dell'Amministrazione.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Titolo IV

Attività Amministrativa

Articolo 52

Degli obiettivi dell'attività amministrativa

1. Il Comune di Sant'Olcese informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di economicità, di imparzialità e di semplicità nelle procedure.
2. Gli Organi istituzionali del Comune di Sant'Olcese e i dipendenti responsabili dei Settori e dei Servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze nei modi e nei termini stabiliti dalla Legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti di attuazione.
3. Il Comune di Sant'Olcese, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente Statuto e forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

Articolo 53

Dei servizi pubblici comunali

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici essenziali, che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività volte a perseguire lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Articolo 54

Delle forme di gestione dei servizi pubblici comunali

1. Il Consiglio comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei servizi pubblici nelle seguenti forme:
   a) In economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;
   b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
   c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
   d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi senza rilevanza imprenditoriale;
   e) a mezzo di società per azioni o società a responsabilità limitata, a prevalente capitale pubblico locale, nel caso si renda opportuna, in relazione alla natura dei servizi da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati;
   f) a mezzo di convenzioni o consorzi, accordi di programma, unione di Comuni, e di ogni altra forma consentita dalla Legge.
2. Il Comune di Sant'Olcese può partecipare a società per azioni, a prevalente capitale pubblico locale, per la gestione di servizi che la Legge non riserva in via esclusiva al Comune.
3. Il Comune di Sant'Olcese può dare impulso e partecipare, anche in via indiretta, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.
4. I poteri, ad eccezione del referendum, che il presente Statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

Articolo 55

Delle aziende speciali

1. Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
3. I Servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi resi.

Articolo 56

Della struttura delle aziende speciali

1. Lo Statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, le attività ed i controlli.
2. Sono organi delle aziende speciali il Consiglio di amministrazione, il Presidente, il Direttore e il Collegio di revisione dei conti.
3. Il Presidente e gli Amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Sindaco fra le persone, in possesso dei requisiti di eleggibilità a Consigliere comunale, dotate di specifica competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.
4. Il Direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dal Testo unico 2578/25, in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.
5. Il Consiglio comunale provvede al nomina del Collegio dei revisori dei conti, al conferimento del capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle aziende, compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi.
6. Il Consiglio comunale approva i bilanci delle aziende annuali e pluriennali, i programmi ed i conti consuntivi delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.
7. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati solo per gravi violazioni di legge o quando decadono i requisiti per l'elezione a Consigliere comunale, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione approvati dal Consiglio comunale.

Articolo 57

Delle istituzioni

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica, ma dotate di autonomia gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, e il Direttore.
3. Gli organi dell'istituzione sono nominati dal Sindaco che può revocarli. per gravi violazioni di legge o quando decadono i requisiti per l'elezione a Consigliere comunale, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione.
4. Il Consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle istituzioni, compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi ed i conti consuntivi ed esercita la vigilanza sul loro operato.
5. Il Consiglio di amministrazione gestisce l'istituzione, deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel Regolamento.
6. Il Regolamento può prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell'istituzione.

Articolo 58

Delle società per azioni o a responsabilità limitata

1. Il Consiglio comunale può approvare la partecipazione del Comune di Sant'Olcese a società per azioni o società a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo alla loro costituzione.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. In presenza di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri, eventuali, Enti pubblici, sarà obbligatoriamente maggioritaria.
3. L'atto costitutivo, lo Statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la presenza dei soggetti pubblici nel Consiglio di Amministrazione.
4. Il Comune di Sant'Olcese, sceglie i propri rappresentanti tra persone di specifica competenza tecnica e professionale, e nel concorrere agli atti di gestione considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.
5. I Consiglieri comunali non possono essere nominati nei Consigli di amministrazione delle Società per azioni o a responsabilità limitata.
6. Il Sindaco o un suo delegato, scelto tra i componenti del Consiglio comunale, partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza del Comune di Sant'Olcese.
7. Il Consiglio comunale provvede a verificare annualmente l'andamento delle Società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitato dalle società medesime.

Articolo 59

Delle convenzioni

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni, da stipularsi con Amministrazioni statali, regionali, altri Enti pubblici o privati, allo scopo di fornire in modo coordinato servizi pubblici.
2. Le convenzioni stabiliscono i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti o Amministrazioni contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

Articolo 60

Dei consorzi

1. Il Comune di Sant'Olcese può partecipare alla costituzione con altri Enti locali di Consorzi per la gestione associata di uno o più servizi, secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.
2. Per questo fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei Consiglieri, una convenzione ai sensi del precedente articolo 59, unitamente allo Statuto del Consorzio.
3. La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico del Consorzio, della trasmissione al Comune di Sant'Olcese degli atti fondamentali, che dovranno essere pubblicati nei modi indicati all'art. 40 2° comma del Presente Statuto.

Articolo 61

Degli accordi di programma

1. Il Sindaco - per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione coordinata del Comune di Sant'Olcese e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento – promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. L'accordo di programma consistente nell'accordo unanime del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia, e dei Sindaci delle Amministrazioni interessate viene definito in un'apposita conferenza la quale provvede all'approvazione formale dell'accordo stesso ai sensi dell'art. 34 del Testo Unico 267/2000;
3. Qualora l'accordo di programma sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso dovrà essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni da quello di adesione, a pena di decadenza.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Titolo V

Uffici e personale

Articolo. 62

Dei principi strutturali e dell'organizzazione

1. L'organizzazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
   a) un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
   b) l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
   c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
   d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro ed il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli Uffici.

Articolo 63

Dell'organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune di Sant'Olcese disciplina e determina con appositi atti di natura regolamentare ai sensi dell'art. 89 del T.U. 267/2000 la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, l'organizzazione dei servizi e degli uffici sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione della gestione amministrativa attribuita al Direttore generale, se nominato, e ai responsabili degli uffici e dei servizi.
2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità e flessibilità della struttura.
3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.
4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico sono fissati per il migliore soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Articolo 64

Del Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune attraverso il Regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e dei servizi, ed in particolare le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci e tra uffici e servizi e tra questi e il Direttore generale, se nominato, e gli Organi amministrativi.
2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli Organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al Direttore generale, se nominato, e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli aspetti operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo i principi di professionalità e responsabilità.
3. L'organizzazione del Comune di Sant'Olcese si articola in unità operative che sono aggregate secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito Regolamento, anche mediante il ricorso a strutture trasversali e di staff intersettoriali.
4. Il Comune di Sant'Olcese recepisce ed applica gli accordi collettivi nazionali stipulati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti, stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge in vigore.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Articolo 65

Dei diritti e dei doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo qualifiche funzionali in conformità alla disciplina sullo stato giuridico e il trattamento economico stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.
2. Ogni dipendente del Comune di Sant'Olcese è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Il dipendente è direttamente responsabile - verso il Direttore, se nominato, il Responsabile degli uffici e dei servizi e l'Amministrazione - degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.
3. Il Regolamento di organizzazione determina le condizioni ed i modi con i quali il Comune di Sant'Olcese promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.
4. L'approvazione del ruolo dei tributi e dei canoni, la stipulazione, in rappresentanza del Comune di Sant'Olcese, dei contratti già approvati, compete al personale responsabile delle singole aree e dei diversi servizi, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, dal Direttore generale, se nominato, e dagli Organi collegiali.
5. Il personale di cui al precedente comma provvede al rilascio delle autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, delle concessioni edilizie e alla pronuncia delle ordinanze di natura non continuabile ed urgente.
6. Il Regolamento di organizzazione individua forme e modi di gestione della tecnostruttura comunale.

Capo II

Personale direttivo

Articolo 66

Del Direttore generale

1. Il Sindaco, previa delibera della Giunta comunale, può nominare un Direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra Comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i quindicimila abitanti.
2. Nel caso di cui al comma precedente, il Direttore generale provvede alla gestione coordinata o unitaria tra i Servizi dei Comuni interessati nella convenzione.

Articolo 67

Dei compiti del Direttore generale

1. Il Direttore generale attua gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli Organi di governo del Comune di Sant'Olcese secondo le direttive che, a tal riguardo, gli impartirà il Sindaco.
2. Il Direttore generale sovrintende alle gestioni dell'Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.
3. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può procedere alla sua revoca, previa delibera della Giunta comunale, nel caso il Direttore generale non raggiunga gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta e in ogni altro caso di gravi motivi.
4. Quando non risulta stipulata la convenzione di cui al precedente art. 66 per il Servizio di direzione generale il Sindaco può, previa deliberazione della Giunta, attribuire le relative funzioni al Segretario comunale.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Articolo 68

Delle funzioni del Direttore generale

1. Il Direttore generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta comunale.
2. Il Direttore generale in particolare esercita le seguenti funzioni:
   a) predispone sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;
   b) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta;
   c) verifica l'efficacia e l'efficienza dei servizi e del personale ad essi preposto,
   d) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi e adotta le sanzioni, sulla base di quanto prescrive il Regolamento di disciplina;
   e) autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi dei responsabili dei servizi e degli uffici;
   f) emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del Sindaco o dei responsabili dei Servizi;
   g) gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;
   h) riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei settori, l'assetto organizzativo dell'Ente e la distribuzione dell'organico effettivo, proponendo al Sindaco e alla Giunta eventuali provvedimenti in merito;
   i) promuove i procedimenti e adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti, previa istruttoria curata dal servizio competente;
   j) promuove e resiste, sentito il Sindaco, alle liti, ed ha il potere di conciliare e transigere.

Articolo 69

Dei responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel Regolamento di organizzazione e nel Regolamento organico del personale.
2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici ed i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Direttore generale, se nominato, ovvero dal Segretario comunale secondo le direttive del Sindaco o suo delegato e della Giunta Comunale.
3. I responsabili degli uffici e dei servizi, nell'ambito delle competenze loro assegnate, provvedono a gestire le attività dell'Ente e ad attuare le direttive e a raggiungere gli obiettivi indicati dal Direttore generale, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

Articolo 70

Delle funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell'Ente i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, compresa l'assunzione degli impegni di spesa.
2. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:
   a) presiedono le commissioni di gara o di concorso, assumono la responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla Giunta la designazioni degli altri membri;
   b) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;
   c) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, compresi, ad esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;
   d) provvedono alle autenticazioni ed alle legalizzazioni;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

e) pronunciano le ordinanze dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione;
f) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal Sindaco;
g) pronunciano le altre ordinanze previste dalle norme di legge o di Regolamento ad eccezione di quelle previste dall'art. 54 del Testo Unico 267/2000;
h) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale ad essi sottoposto e adottano le sanzioni, nei limiti previsti dalla legge e dal Regolamento;
i) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della Giunta e del Consiglio e alle direttive impartite dal Sindaco e dal Direttore, se nominato;
j) forniscono al Direttore, se nominato, nei termini di cui al Regolamento di contabilità gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;
k) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal Direttore generale, se nominato e dal Sindaco;
l) concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il Comune di Sant'Olcese;
m) rispondono, nei confronti del Direttore generale, se nominato, e del Sindaco, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.

3. I responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le funzioni che precedono al personale ad essi sottoposto, pur rimanendo pienamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.

Articolo 71

Degli incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1. La Giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge, e dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione, nel caso in cui tra i dipendenti del Comune di Sant'Olcese non siano presenti analoghe professionalità.
2. La Giunta comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, con le forme e i modi previsti dal Regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 110, del T.U. 267/2000.
3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Articolo 72

Delle collaborazioni esterne

1. Il Regolamento di organizzazione può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo, per obiettivi determinati e con convenzione a termine.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilire la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, ed i criteri per il relativo trattamento economico.

Articolo 73

Dell'ufficio di indirizzo e di controllo

1. Il Regolamento di organizzazione può prevedere la costituzione di uffici di indirizzo e di controllo posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta comunale o degli Assessori, per le funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'Ente o da collaboratori esterni assunti a tempo determinato, purché l'Ente non sia dissestato e/o non versi nelle condizioni di cui all'art. 5 del decreto legislativo n° 504/92.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Capo III

Il segretario Comunale

Articolo 74

Del segretario comunale

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.
2. Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione consortile dell'Ufficio del Segretario Comunale.
3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
4. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli Organi del comune, ai singoli Consiglieri ed agli uffici.

Articolo 75

Delle funzioni del segretario comunale

1. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali, che sottoscrive insieme sl Sindaco.
2. Il Segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridiche al Consiglio comunale, al Sindaco, alla Giunta comunale, agli Assessori e ai Singoli Consiglieri comunali.
3. Il Segretario comunale riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale del Difensore civico.
4. Il Segretario comunale presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum. Riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori o dei Consiglieri le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.
5. Il Segretario comunale roga i contratti del Comune, nei quali l'Ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, e autentica le scritture private, gli atti unilaterali nell'interesse dell'Ente, ed esercita ogni altra funzione, attribuitagli dallo Statuto e dai Regolamenti o conferitagli dal Sindaco.
6. Nel caso cui il Direttore generale non sia nominato svolge le funzioni previste al punto 2, lettera j) cui al precedente art.68

Articolo 76

Del Vicesegretario comunale

1. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del personale potrà prevedere un Vicesegretario comunale, individuato in uno dei funzionari dell'Ente in possesso della qualifica funzionale apicale.
2. Il Vicesegretario comunale collabora con il Segretario, nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Capo IV

La responsabilità

Articolo 77

Della responsabilità verso il Comune

1. Gli Amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.
2. Il Sindaco, Il Segretario comunale, il Direttore generale, il Responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente od in seguito a rapporto cui sono tenuti gli Organi inferiori di fatti che diano responsabilità ai sensi del 1° comma, devono farne denuncia al procuratore della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al Segretario comunale, al Direttore generale o ad un responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

Articolo 78

Della responsabilità verso terzi

1. Gli Amministratori, il Segretario, il Direttore e i dipendenti, del Comune di Sant'Olcese che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi, dai regolamenti e dal presente Statuto, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.
2. Nel caso il Comune di Sant'Olcese abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'Amministratore, dal Segretario comunale, dal Direttore generale o dal dipendente, si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo 77.
3. La responsabilità personale, dell'Amministratore comunale, del Segretario comunale, del Direttore generale, del dipendente comunale, che abbia violato diritti di terzi, sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l'Amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per Regolamento.
4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di Organi collegiali del Comune, sono responsabili in solido il Presidente, i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constare nel verbale il proprio dissenso.

Articolo 79

Responsabilità dei contabili

1. Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione di beni comunali, nonché chiunque ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune, deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di Regolamento.

Capo V

Finanza e contabilità

Articolo 80

Dell'ordinamento

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal Regolamento.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è dotato di autonomia finanziaria, fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune, in conformità di leggi vigenti, è titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Articolo 81

Dell'attività finanziaria del Comune

1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o Regolamento.
2. I trasferimenti erariali sono tesi a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici comunali ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale, per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge, il Comune di Sant'Olcese istituisce, sopprime e regolamenta con deliberazione del Consiglio comunale imposte, tasse e tariffe.
4. Il Comune di Sant'Olcese applica le imposte, tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi, secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da agevolare le categorie più deboli della popolazione.

Articolo 82

Dell'amministrazione dei beni comunali

1. Il Sindaco dispone la compilazione dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune di Sant'Olcese, da rivedersi annualmente, ed è responsabile unitamente al Segretario ed al Ragioniere del Comune dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.
2. I beni patrimoniali del Comune di Sant'Olcese e non destinati a funzioni sociali ai sensi del Titolo terzo Capo primo del presente Statuto, devono di regola essere assegnati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso, con canoni la cui tariffa è determinata dalla Giunta comunale.
3. Le somme provenienti da beni, da lasciti, da donazioni, riscossione di crediti o in ogni caso da investirsi a patrimonio devono essere impiegate nell'estinzione di passività onerose, nel miglioramento del patrimonio, nella realizzazione di opere pubbliche o in titoli nominativi dello Stato.

Articolo 83

Del bilancio comunale

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da questa fissati, al Regolamento di contabilità.
2. La gestione finanziaria del Comune di Sant'Olcese, si svolge in base al bilancio annuale di previsione, redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio comunale entro il termine stabilito dal Regolamento, osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.
4. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile, attestante la relativa copertura finanziaria apposto dal responsabile del Servizio finanziario. L'apposizione del visto rende esecutivo l'atto adottato.

Articolo 84

Del rendiconto della gestione

1. I fatti della gestione sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.
2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. La Giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in relazione ai programmi, ai costi sostenuti, e la relazione del Collegio dei revisori dei conti.

Articolo 85

Dell'attività contrattuale

1. Il Comune di Sant'Olcese, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede, mediante contratti agli appalti di lavori, alla fornitura di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute e alle locazioni.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. La stipula del contratto deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del procedimento di spesa.
3. La determinazione di cui sopra deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali e le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

Articolo 86

Del collegio dei revisori dei conti

1. Il Consiglio comunale di Sant'Olcese elegge, con voto limitato a due candidati, il collegio dei revisori dei conti, secondo i criteri stabiliti dalla legge.
2. L'Organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente, dura in carica tre anni ed è rieleggibile una sola volta ed è revocabile per inadempienza o quando ricorrono gravi motivi, che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.
3. L'Organo di revisione collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo ed indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.
4. Nella relazione di cui al precedente comma, l'Organo di revisione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
5. L'Organo di revisione, nel caso riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente ne riferisce immediatamente al Consiglio comunale.
6. L'Organo di revisione risponde della verità delle sue attestazioni ed adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

Articolo 87

Della tesoreria

1. Il Comune di Sant'Olcese ha un servizio di tesoreria che comprende:
   a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione di tributi;
   b) la riscossione di qualsiasi altra somma di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all'Ente entro tre giorni;
   c) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
   d) il pagamento anche in assenza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento dei mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.
2. I rapporti del Comune di Sant'Olcese con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal Regolamento di contabilità e da apposita convezione.

Articolo 88

Del controllo economico di gestione

1. I responsabili degli uffici e dei servizi del Comune di Sant'Olcese possono essere chiamati ad eseguire operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la corrispondenza della gestione di fondi loro assegnati dal bilancio agli obiettivi fissati dalla Giunta e dal Consiglio comunali.
2. Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso all'Assessore competente che ne riferisce alla Giunta per eventuali provvedimenti di competenza, da adottarsi sentito il Collegio dei revisori dei conti.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Titolo VI

Trasparenza nell'azione dell'Amministrazione

Articolo 89

Della collaborazione nella lotta alla criminalità organizzata

1. Il Comune adegua l'esercizio delle proprie funzioni e la gestione dei Servizi di sua competenza all'obiettivo di prevenire ed impedire la diffusione di qualsiasi forma di criminalità organizzata, attenendosi al rigoroso rispetto della legislazione in materia.
2. In tutti i casi in cui per l'emanazione di provvedimenti o per la stipula di contratti la legge richieda o consenta l'accertamento di requisiti morali, il Comune ricerca la collaborazione delle autorità di pubblica sicurezza.
3. Fermi restando gli obblighi previsti dalla legge di denuncia di fatti di reato, gli organi del Comune forniscono spontaneamente e sollecitamente alle Autorità di pubblica sicurezza le informazioni di cui dispongono che possano costituire utili indizi o elementi per la prevenzione e la repressione della criminalità organizzata.

Articolo 90

Del rapporto al Consiglio comunale

1. Entro il 30 giugno di ogni anno il Sindaco presenta al Consiglio una relazione analitica, riferita all'anno solare precedente, avente per oggetto i contratti, le convenzioni, le consulenze e gli ausili finanziari.
2. La relazione indica per ciascuno degli atti e dei provvedimenti che ne costituiscono oggetto:
   a) l'organo o gli organi dell'Amministrazione che ne hanno disposto la stipulazione o l'emanazione e la relativa data;
   b) l'atto fondamentale del Consiglio che ne costituisce l'eventuale fondamento;
   c) l'oggetto, lo scopo e l'importo di spesa o di entrata;
   d) il contraente ed il metodo seguito per la sua scelta e, per gli ausili, il beneficiario;
   e) le varianti di progetto intervenute in corso d'opera ed i relativi importi;
   f) gli eventuali ritardi registrati rispetto alle scadenze contrattuali per gli avanzamenti e la conclusione dei lavori o comunque per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto o per lo svolgimento delle attività per le quali l'ausilio è stato concesso;
   g) i subappalti e le cessioni di contratto autorizzati;
   h) le revisioni dei prezzi e le penali eventualmente disposte;
   i) le controversie legali connesse all'atto o al provvedimento ed il relativo esito;
   j) ogni altro elemento utile a consentire al Consiglio l'esercizio del suo ruolo di controllo:
3. Il dibattito sulla relazione è disciplinato dal regolamento del Consiglio.

Titolo VII

Delle disposizioni diverse

Articolo 91

Dell'iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali

1. Il Comune di Sant'Olcese esercita l'iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali di cui all'art. 133 della Costituzione, osservando le norme emanate a tal fine dalle Regione Liguria.
2. L'iniziativa deve essere assunta con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Articolo 92

Delle deleghe di funzioni alla Comunità Montana

1. Il Comune di Sant'Olcese, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, può delegare alla Comunità Montana l'esercizio di funzioni del Comune.
2. Il Comune di Sant'Olcese, in caso di delega, si riserva poteri di indirizzo e di controllo.

Articolo 93

Dei pareri obbligatori

1. Il Comune di Sant'Olcese è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche.
2. Decorso infruttuosamente il termine il Comune di Sant'Olcese può prescindere dal parere.
3. Le disposizioni cui ai precedenti commi non si applicano nel caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini.